

Pubblicato il Decreto sul Nuovo RenTri.

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 126 del 31 Maggio 2023 prende efficacia il Decreto 4 Aprile 2023 n. 59 del MASE -Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

“ Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Il decreto che entrerà in vigore il 15 Giugno 2023, provvede a regolamentare il funzionamento del RenTRI. L'interfaccia raccoglierà i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti, che via via, diverranno obbligati all'iscrizione e renderà disponibili i dati in via telematica. L'amministrazione del portale sarà a cura del Ministero dell'Ambiente che si avvarrà del supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali unitamente alle Camere di Commercio.

Il Regolamento, rientrando nel più ampio percorso del PNRR, incrementa le azioni per la Strategia Nazionale per l'Economia circolare e prevede un ampio periodo transitorio. I soggetti obbligati potranno aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende. L'iscrizione al RENTRI dovrà avvenire con le seguenti tempistiche:

- a) **a decorrere dal diciottesimo mese** (cioè 15.12.2024) ed entro i sessanta giorni successivi, (14.02.2025) per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati, per esempio le associazioni imprenditoriali o società di servizi collegate o i gestori del servizio di raccolta;
- b) **a decorrere dal ventiquattresimo mese** (cioè 15.06.2025) ed entro i sessanta giorni successivi, (14.08.2025) per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- c) **a decorrere dal trentesimo mese** (cioè 15.12.2025) ed entro i sessanta giorni successivi, (14.02.2026) per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi:

1) *gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;*

2) *i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;*

3) *gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;*

4) *i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;*

5) *i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.*

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: per il primo anno dai cento euro ai quindici euro; per gli anni successivi da sessanta euro ai dieci euro.

Il decreto interministeriale, poi, prevede nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri cronologici di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

Semplificazioni anche per i formulari digitali che potranno essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili e la piattaforma potrà essere gestita sia in forma diretta sia per mezzo di applicativi disponibili alle aziende tramite i software gestionali sul mercato.